

L' Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto,  
**Remo Sernagiotto,**  
e il Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,  
**Gianna Marisa Miola,**

**Visto** l'art.1, comma 630 della Legge 27/12/2006 n.296, con il quale è stata avviata la sperimentazione di sezioni aggregate alla scuola dell'infanzia per l'accoglimento di bambini in età da 24 a 36 mesi ("Sezioni primavera"), attuabile previo accordo in sede di Conferenza Unificata;

**Considerato** che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali nella seduta del 1° agosto 2013 ha approvato il nuovo Accordo-quadro per il rinnovo della sperimentazione, estesa al biennio aa.ss. 2013/14 e 2014/15;

**In attesa** dei previsti finanziamenti alle Sezioni per l'a.s. 2013/14;

**Al fine** di dare attuazione e continuità al servizio già riconosciuto e svolto dall'anno scolastico 2007/08 a favore di circa mille bambini in età 2-3 anni, specie in zone ove mancano o sono insufficienti i servizi per la prima infanzia, e nella necessità di regolamentare le attività da parte delle scuole statali, scuole paritarie e *servizi prima infanzia* (asili-nido, centri infanzia, etc) autorizzati dalla Regione del Veneto che, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e finanziaria, siano disponibili ad assumersi l'onere del funzionamento nel caso i finanziamenti pubblici non siano disponibili o sufficienti a coprire il fabbisogno;

**In prosecuzione** alle intese stabilite nel corso dell'ultimo triennio fra Assessorato Regionale ai Servizi Sociali e Ufficio Scolastico Regionale, secondo i termini sopradetti;

sottoscrivono il seguente

### **ACCORDO**

con cui viene stabilito quanto segue.

#### **Art.1**

#### **Condizioni e modalità di funzionamento**

I gestori delle Sezioni Primavera (legali rappresentanti dei servizi prima infanzia, scuole dell'infanzia statali e paritarie), sono autorizzati a proseguire, o ad avviare per la prima volta, l'attività educativa alle seguenti condizioni:

a) il servizio sia svolto accogliendo bambini che compiono i 24 mesi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

a.1) i bambini con i requisiti di cui al punto precedente saranno ammessi alla frequenza solo nel giorno del compimento dell'età di due anni;

a.2) l'accoglienza nella Sezione di alunni di età inferiore a quella precedente comporterà il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento;

b) la Sezione sia costituita con un minimo di 10 bambini e un massimo di 20, salvo che per le Sezioni costituite in comuni montani e piccole isole, per i quali il numero minimo è di 5 bambini;

c) il servizio sia svolto per la durata da cinque a otto ore giornaliere e si articoli su cinque o su sei giorni settimanali lavorativi;

c.1) il servizio avrà inizio entro il 14 ottobre 2013 e si concluderà entro il 30 luglio 2014, con una durata complessiva di almeno 180 giorni effettivi di apertura annua;

c) la scuola dell'infanzia o il servizio prima infanzia abbia disponibilità di almeno un'aula idonea, posta al piano terra e con superficie capiente secondo i parametri di cui al D.M. 18.12.1975, destinata esclusivamente alle attività della Sezione, con possibilità di usufruire per la mensa e il gioco di spazi comuni alla scuola dell'infanzia e/o al servizio prima infanzia;

c.1) l'edificio ospitante la scuola, o il servizio prima infanzia, sia dotato di arredi, attrezzature e sussidi adatti all'età dei bambini e fruiscia di adeguata superficie scoperta per il gioco e le attività all'aperto;

d) il personale educativo sia munito di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione del Veneto per la mansione di educatore/trice nei servizi alla prima infanzia;

d.1) il rapporto di lavoro del personale educativo sia regolato da uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;

d.2) il numero delle unità del personale educativo e la durata delle loro prestazioni dovrà essere tale da assicurare in qualsiasi momento il rapporto di 1 educatore/trice per un massimo di 10 bambini, calcolando la durata giornaliera e settimanale del servizio; il personale educativo, purché munito di titolo di studio idoneo, potrà operare anche, in alternanza di orario, presso sezioni di scuola dell'infanzia;

e) un progetto educativo che espliciti le attività educative della Sezione, le condizioni di iscrizione e di frequenza e le rette applicate, le modalità di raccordo fra scuola e famiglia, e le iniziative di coordinamento e aggiornamento del personale educativo.

Saranno autorizzate nuove Sezioni per l'a.s. 2013/14 preferibilmente per ambiti comunali e territoriali sprovvisti di servizi di servizi prima infanzia, ovvero in ambiti territoriali con esubero di richieste rispetto ai posti disponibili nei servizi prima infanzia.

## Art.2

### **Competenze dei Comuni**

Le richieste di riconoscimento delle Sezioni per l'a.s. 2013/14 andranno presentate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e inviate in copia al competente Comune, il quale, sulla base anche di eventuale sopralluogo alla sede scolastica, esprimerà un parere vincolante sulla funzionalità dell'edificio, dei locali e dei servizi, in rapporto alle caratteristiche delle Sezioni primavera previste.

Tale parere, fornito anche nel caso di Sezioni che proseguono dallo scorso anno, andrà fornito entro il 30 settembre p.v. direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale.

## Art.3

### **Autorizzazione al funzionamento e ammissione ai contributi**

Ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli precedenti, il servizio della Sezione primavera per l'a.s. 2013/14 sarà riconosciuto e autorizzato con atto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, previo parere del Tavolo tecnico di cui al successivo art.4.

Potrà essere riconosciuto il funzionamento di una sola Sezione per ogni scuola dell'infanzia statale, paritaria o servizio prima infanzia.

Non potranno funzionare Sezioni primavera sprovviste di autorizzazione rilasciata ai sensi del citato Accordo nazionale e della presente Intesa.

Le Sezioni autorizzate saranno anche ammesse ai contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo quanto previsto al successivo art.5.

## Art.4

### **Tavolo tecnico interistituzionale regionale**

È costituito un Tavolo tecnico interistituzionale di raccordo fra Ufficio Scolastico Regionale e Regione del Veneto, formato da:

- il Vice Direttore Generale dell'USR Veneto, o suo delegato;
- un dirigente e/o un funzionario dell'USR Veneto;
- un dirigente e/o un funzionario dell' Assessorato ai Servizi Sociali della Regione del Veneto.

Il Tavolo valuta le domande ed esprime parere vincolante sulle autorizzazioni al funzionamento delle Sezioni per l'a.s. 2013/14, come previsto all'art.3 dell'Accordo nazionale del 1°agosto 2013.

Il medesimo è chiamato anche a formulare la graduatoria regionale ai fini dell'ammissione ai contributi, salvo quanto previsto al successivo art.5.

Il Tavolo, inoltre, assume i compiti previsti all'art.7 del citato Accordo.

#### Art.5

#### **Contributi**

Sulla base degli appositi finanziamenti forniti dallo Stato e degli eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto, viene predisposto un piano delle quote unitarie di contributo, suddivise per fascia, proporzionali al numero di bambini e alla durata oraria settimanale di funzionamento del servizio.

Nel caso di esubero delle Sezioni autorizzate rispetto ai finanziamenti disponibili per l'a.s 2013/14, viene predisposta una graduatoria delle stesse, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) sezioni che proseguono il servizio dagli anni precedenti, con preferenza per il numero dei bambini e la durata di apertura del servizio;
- b) nuove sezioni, con preferenza per le sezioni aperte da scuole dell'infanzia situate in ambiti comunali o territoriali ove non esistano servizi per la prima infanzia autorizzati.

Le Sezioni non ammesse al finanziamento per insufficienza dei fondi sono comunque autorizzate al funzionamento. A tale scopo, i gestori dichiareranno, all'atto di presentazione della domanda, la disponibilità ad assicurare comunque il funzionamento della Sezione anche in mancanza di contributi da parte statale/regionale.

Il piano delle quote unitarie di contributo suddivise per fascia e l'eventuale graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi vengono curati dal Tavolo interistituzionale di cui al precedente art.4, qualora la Regione del Veneto possa dichiarare entro il 16 settembre 2013 l'impegno di appositi finanziamenti per le Sezioni per l'a.s. 2013/14; in caso contrario, il piano e l'eventuale graduatoria saranno predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale.

#### Art.6

#### **Vigilanza**

L'Ufficio Scolastico Regionale, sentito il Tavolo tecnico interistituzionale, si riserva di effettuare tramite proprio personale sopralluoghi e visite alle Sezioni per verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui all'art.1. A questo scopo, i gestori dichiareranno nella domanda di autorizzazione l'accettazione di questa condizione.

Venezia, agosto 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Gianna Marisa Miola

L'ASSESSORE REGIONALE  
Remo Sernagiotto